

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

In data 05.05.2015, il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 20.06.2019, provvedeva all'estinzione anticipata.

Con lettera di reclamo inoltrata a mezzo pec del 25.07.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni finanziarie, con applicazione del criterio pro rata temporis, per un importo di euro 900,00, il tutto oltre alle spese legali sostenute pari a euro 250,00.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva il carattere up front delle commissioni finanziarie, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto la restituzione della quota - non maturata per effetto dell'estinzione anticipata - delle commissioni intermediario corrisposte all'atto della stipulazione di due contratti di finanziamento.

L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

La commissione finanziatore è prevista per «acquisizione documentale; - informazioni commerciali; - costo attività di analisi e delibera; - notificazione degli atti; - gestione del trattamento dati; - archiviazione dati e documenti; - Enasarco; - compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva pari a euro». Essa deve essere considerata recurring perché non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile i costi up front e i costi recurring. Anche le spese di riscossione rata hanno carattere recurring perché espressamente riferite all'intera durata del rapporto.

Pertanto gli importi della commissione finanziatore (euro 1.500,00) devono essere considerate nella quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale e, conseguentemente, devono essere moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantadue). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della quarantottesima rata, la quota non maturata della commissione finanziatore è pari a euro 900,00

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro 900,00.

Il carattere seriale delle controversie esclude la liquidazione delle spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 900,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO